

# **Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**

del 24 settembre 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),  
*ordina:*

**Art. 1** Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 050 franchi per le persone sole;
- b. 28 575 franchi per i coniugi;
- c. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell'AVS o dell'AI.

**Art. 2** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 09 del 26 settembre 2008<sup>2</sup> sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

**Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 831.304

<sup>1</sup> RS 831.30

<sup>2</sup> RU 2008 4723

